

PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 156/2025

Oggetto: Risoluzione del contratto rep. 2025-013 "Fornitura sacchi in LDPE per raccolta differenziata rifiuti, con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale della P.A. e del Decreto del M.A.T.T.M. del 23 giugno 2022 n. 255 - CIG B54BEA5E50" per grave inadempimento da parte dell'appaltatore Rossetti packaging S.r.l., ai sensi dell'art. 122 e dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 24 del contratto di appalto.

L'anno 2025, addì 21 del mese di novembre, presso la sede dell'azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Avv. Marco Marchioni, nato a Omegna (VB) il 28/01/1973 e domiciliato presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. MRC MRC 73A28 G062S

IN QUALITÀ DI

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

Premesso che

Con bando pubblicato in data 22/01/2025, fu avviata la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sacchi per raccolta differenziata rifiuti.

Con provvedimento dell'Amministratore Unico di ConSer VCO n. 9 del 16/01/2025 furono nominati il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nella persona dell'arch. Rosanna Capella, responsabile del settore gare e contratti e il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), nella persona della sig.ra Ilenia Corradin, capo ufficio acquisti e magazzino.

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 051 del 07/05/2025 l'appalto fu aggiudicato alla Rossetti Packaging S.r.l.

Il contratto fu sottoscritto dalle parti il 10 giugno 2025, repertorio aziendale contratti n. 2025-013, con una durata prevista di 24 mesi, decorrente dalla data del verbale di consegna, e quindi fino a tutto il 13/05/2027.

L'esecuzione del contratto fu disposta con verbale di avvio anticipato di cui al ns. prot. 4986 del 14 maggio 2025.

Visto che

Nel corso dell'esecuzione sono emerse problematiche, ricollegabili a gravi inadempimenti da parte di Rossetti Packaging S.r.l., come da contestazioni ns. prot. nn. 6949 del 01/07/2025, 8076 del 28/07/2025, 8988 del 21/08/2025, 8989 del 21/08/2025 e da relazione a firma del DEC in data 16 ottobre 2025.

Con istanza del 20/11/2025 prot. n°12214, il Responsabile del Progetto, arch. Rosanna Capella, esperito il procedimento di contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto, come previsto dall'art. 122 e allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 23, commi 4 e 5, del contratto di appalto, faceva pervenire, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 122, la proposta di risoluzione del contratto per ritardata esecuzione delle prestazioni dovuta a negligenza dell'appaltatore e grave inadempimento delle obbligazioni, in quanto le inadempienze rilevate:

- non consentono una proficua prosecuzione del contratto, attesa la reiterazione delle violazioni, che evidenzia *prima facie* un contegno contrattuale non improntato a correttezza e buona fede, ritenuto di per sé sufficiente a incidere negativamente sul rapporto fiduciario tra Appaltatore e Stazione appaltante;
- sono tali da compromettere: la buona riuscita dell'appalto, esponendo la stazione appaltante a esaurimento delle giacenze di magazzino con pregiudizio al servizio pubblico gestito; la sicurezza degli operatori nella movimentazione dei materiali; la qualità attesa della fornitura.

Condivise tutte le ragioni espresse dal Responsabile del Progetto nella sopra citata proposta che, congiuntamente ai relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerata

La gravità dei fatti sopra richiamati, che integrano un grave inadempimento, sia ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., sia ancora in base all'art. 24 del contratto, in quanto compromettono la buona riuscita dell'appalto.

Preso atto che

Ai sensi dell'art. 122, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la risoluzione del presente contratto implica il pagamento all'Appaltatore delle sole prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtate da: i) eventuali somme dovute a titolo di danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi da ConSer V.C.O. S.p.A. in ragione dell'inadempimento ed eccedenti l'importo delle penali, incluso qualsiasi costo e/o spesa sostenuta o da sostenere per porre rimedio all'inadempimento dell'Appaltatore; ii) le penali maturate e non pagate a carico dell'Appaltatore; iii) oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per l'eventuale nuovo affidamento.

Per la quantificazione degli importi dovuti a seguito della risoluzione, sarà redatto a cura del RUP, in contraddittorio con l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento, apposito verbale. I fatti e i dati registrati nel verbale si intendono definitivamente accertati se lo stesso è sottoscritto dalle Parti senza apposizione di riserve.

Dato atto che

Nelle more dell'individuazione dell'Appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- a. per le ragioni anzidette, da intendersi qui integralmente riportate, la risoluzione per grave inadempimento imputabile alla società Rossetti Packaging S.r.l., corrente in Pomigliano d'Arco (NA), del contratto identificato al n. 2025-013 del repertorio aziendale, stipulato in data 10 giugno 2025;
- b. di disporre l'applicazione delle penali contrattuali, alla data odierna quantificabili in complessivi €. 13.855,83, eventualmente a mezzo di escussione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, impregiudicato ogni maggior danno;
- c. di dare mandato al RUP per la quantificazione degli importi dovuti a seguito della risoluzione, conformemente all'art. 24 del contratto di appalto e per l'adozione degli atti di competenza conseguenti alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- d. di riservarsi l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, e ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati;
- e. di disporre sia effettuata comunicazione del presente atto alla società Rossetti Packaging S.r.l., corrente in Pomigliano d'Arco (NA);
- f. di dare mandato al RUP di provvedere alla segnalazione ad ANAC per gli adempimenti previsti in materia di annotazioni nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
- g. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 20 e 28 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente".

ConSer V.C.O. S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. avv. Marco Marchioni